

ALCUNI PUNTI DI APPROFONDIMENTO SUI CONCETTI DI RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA E DI MUTUALITA' ASSICURATIVA

Tratti dalle relazioni presentate dai docenti dell'Università Pontificia al convegno dell'ottobre 2014 tenutosi in Milano, con la nostra partecipazione, sul tema della mutualità come valore fondante di una concorrenza etica.

A – Responsabilità sociale d'impresa (CSR)

- 1) Si è spesso discusso della differenza tra norma giuridica e norma etica d'impresa, basandola sul carattere di obbligatorietà della prima, contrapposto al carattere di volontarietà della seconda. Nel corso del convegno è stata individuata un'altra differenza, quella che evidenzia il contenuto minimale della norma giuridica, diverso dal contenuto ottimale della norma etica (vale a dire, mi limito al rispetto della norma quando mi occupo di legge, ma cerco l'ottimizzazione dei risultati quando mi occupo di azione sociale).

Lo sviluppo di questa seconda contrapposizione è ancor più ampio e fecondo rispetto alla prima. Se la prima, infatti, è importante perché apre all'azione sociale l'effetto della sensibilità e della creatività umana, rispetto alla passività di un adempimento forzoso, la seconda aggiunge gli effetti della tendenza umana a migliorarsi e a evolversi man mano che cresce la sua esperienza e la sua competenza.

- 2) Un altro interessante approfondimento emerso nella conferenza, anche questo basato sulla contrapposizione tra dimensione giuridica e dimensione etica, è quello relativo al concetto di universalità della norma di legge. La legge è uguale per tutti, ma in questa grande forza garantista è insito anche un limite, per chi la esamina sotto il profilo della sollecitazione all'azione virtuosa. La legge è "atto-orientata", mentre l'etica è "persona-orientata".

Il carattere di universalità può essere infatti contrapposto al carattere di personalità, cioè di personalizzazione, che connota solitamente un'azione di responsabilità sociale. Se la norma di legge deve essere rispettata da tutti nello stesso modo, l'obiettivo di una stessa azione di responsabilità sociale sarà invece trattato da questi soggetti in tanti modi diversi quanti sono i talenti, le esperienze, le sensibilità, gli interessi di ciascuno di essi. La gamma di efficacia di questa azione viene così ad ampliarsi notevolmente e ad adattarsi a situazioni diverse e mutevoli.

- 3) Questo insistito confronto tra dimensione giuridica e dimensione etica, così articolata, può costituire una risposta alle critiche alla CSR basate sull'idea della superfluità delle pratiche sociali d'azienda e sul presupposto che per il bene della collettività siano sufficienti il puro rispetto della legge (impostazione liberista) o l'estensione del vincolo di legge all'intera vita sociale (impostazione dirigista).

B – Mutualità assicurativa e concetto di mutualità in accezione ampia

- 1) Durante questi approfondimenti sono stati offerti interessanti contributi sul concetto di mutualità. In primo luogo, sulla diversità e superiorità della integrazione sociale

derivante da un legame mutualistico rispetto a quella derivante da un legame contrattuale. Quest'ultimo si limita ad avverare una condizione di reciprocità, sintetizzabile in una situazione di "do ut des". La prima si connota per una ben diversa articolazione, sintetizzabile in una situazione di "do ut aliquis det". Poiché gli argomenti contenuti nel tema del concorso sono due, la CSR e la mutualità assicurativa, e poiché può essere interessante evidenziare i punti di contatto e di coerenza tra questi due concetti, è significativa questa forte vicinanza della integrazione mutualistica con la complessità delle interrelazioni sociali.

- 2) Si è spesso discusso della natura lucrativa o non lucrativa della mutua di assicurazioni. Storicamente nata come "benefica istituzione" nei suoi documenti costitutivi, essa si pone, nell'attuale ordinamento, nel novero delle società commerciali e quindi delle organizzazioni lucrative (il Codice Civile, all'art. 2547, fa rinvio alle norme stabilite per le società cooperative e a sua volta l'art. 2519 dispone che alle cooperative si applicano le norme delle società per azioni). Tuttavia esistono alcune peculiarità che distinguono le mutue assicuratrici dalle pure società commerciali, come l'assenza di una distribuzione di utili in forma monetaria e come l'assenza di una categoria di soci-imprenditori, che caratterizza invece l'azionariato di una S.p.A.

In questo senso, è interessante una considerazione emersa negli studi, secondo cui il profitto di una mutua di assicurazioni è visto non come mero accumulo di ricchezza, bensì come valore aggiunto da redistribuire equamente tra i partecipanti in termini di contributo allo sviluppo comune.

La differenza rispetto alle altre società commerciali, in sostanza, non starebbe tanto nella ricerca e nel conseguimento del profitto, che è tipico anche della mutua, quanto nella destinazione di questo profitto, che ha per fine ultimo la promozione del bene comune.